

---

LINEE GUIDA NAZIONALI  
PER LA GESTIONE E LA PULIZIA  
DEI BAGNI MOBILI

---

CON RIFERIMENTO ALLE NORME UNI EN 16194

## Prefazione

Il presente manuale riporta le Linee Guida Nazionali (in seguito definite LGN – BM) adottate dall'Associazione ASPI per la gestione e la pulizia dei bagni mobili, nonché per regolamentarne i servizi, con riferimento alle norme del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, delle norme tecniche EN – UNI, delle regole della buona tecnica e della buona pratica.

**Lo scopo di questo manuale è di fornire:**

- alle imprese le regole per impostare, organizzare, avviare, condurre e sviluppare l'attività di gestione e pulizia di bagni mobili, con mezzi di proprietà o noleggiati, su tutto il territorio nazionale, a fronte di richieste dello specifico servizio da parte delle PP.AA. e di soggetti privati;
- agli operatori uno strumento da consultare per conoscere e rileggere le regole di buon comportamento e le norme che disciplinano la materia, cui devono sempre attenersi;
- a tutti un riferimento unico sul territorio nazionale per le attività del settore nel rispetto delle norme, da cui partire per diffondere specifici standard di qualità dei servizi e sicurezza nelle operazioni.

**Il documento è il risultato di accurata ricerca e studio delle seguenti norme:**

- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Testo Unico in materia ambientale) e s.m.i.;
- Decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
- Decreto legislativo 06 giugno 1974 n° 298 e s.m.i. (Albo Nazionale Autotrasportatori);
- Decreto legislativo 22 dicembre 2000 n° 395 e s.m.i. (autotrasporto conto terzi);
- Decreto legislativo 09 aprile 2008 n° 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Decreto ministeriale 28 aprile 1998 n° 406 del MATTM (regolamento Albo Gestori Ambientali);
- Decreto ministeriale 01 aprile 1998 n° 145 del MATTM (formulario identificazione rifiuti);
- Decreto ministeriale 01 aprile 1998 n° 148 del MATTM (registro di carico e scarico rifiuti);
- Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 (Codice Appalti Pubblici);
- ATECO – classificazione delle attività economiche;
- CCNL (contratto di lavoro) – INPS (contributi previdenziali) – INAIL (premio assicurativo);
- Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 n° 633 e s.m.i.;
- EN UNI 16194 norme tecniche per il servizio di bagni mobili.

Il manuale è stato realizzato a cura di Aldo Cocco per tutti i soggetti interessati e per l'associazione nazionale ASPI, con la partecipazione di alcuni soci cui vanno i ringraziamenti dei beneficiari. *La riproduzione di stralci della norma EN UNI 16194 deve essere autorizzata da UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione. L'unica versione che fa fede, limitatamente agli stralci, è quella originale reperibile in versione integrale presso UNI, via Sannio 2 – 20137 Milano.* Le parti che si riferiscono direttamente al testo della norma EN UNI 16194 sono riportate in corsivo e colore indaco.

## Sommario

1. Bagni mobili, definizioni, caratteristiche costruttive, tipologie e tecniche di impegno.
2. Veicoli per trasporto bagni mobili, gestione, pulizia con raccolta e trasporto rifiuti di risulta.
3. Veicoli per trasporto bagni mobili e rifiuti di risulta, omologazione, collaudo, immatricolazione.
4. Classificazione ed utilizzo veicoli per trasporto bagni mobili, pulizia e trasporto rifiuti di risulta.
5. Classificazione dei rifiuti da pulizia dei bagni mobili, formulari di identificazione rifiuti, registri di carico e scarico rifiuti.
6. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

## CAPITOLO 1

### BAGNI MOBILI – DEFINIZIONI – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TIPOLOGIE E TECNICHE DI IMPIEGO

**1.1** I Bagni Mobili sono strutture igieniche mobili (cabine mobili attrezzate per servizi igienici) non collegate alla rete fognaria e destinate all'utilizzo di una singola persona, mobili in quanto unità portatili indipendenti e collocabili temporaneamente in luoghi in cui è prevista la presenza di un numero ampio di persone che debbano farne uso in mancanza o per insufficienza di strutture igieniche fisse. Si tratta di strutture semplici ed essenziali che hanno funzioni simili a quelle delle strutture igieniche fisse situate negli insediamenti abitativi e generalmente allacciate alla rete fognaria. In passato i Bagni Mobili sono stati chiamati anche Bagni Chimici perché i relativi serbatoi/vasche di raccolta reflui venivano predisposte con agenti chimici anti fermentativi e disgreganti a base di aldeidi e simili, costituenti poi parte dei rifiuti da pulizia manutentiva e svuotamento delle vasche stesse. Studi e ricerche hanno poi suggerito di evitare tali sostanze chimiche a favore di prodotti e processi più naturali, pertanto da alcuni anni non ha più senso parlare di Bagni Chimici, ma piuttosto di Bagni Mobili.

**1.2** I tipi di impiego dei Bagni Mobili non collegati alla rete fognaria possono essere: eventi, missioni militari, opere di soccorso nei casi di disastri militari, cantieri, settore agricolo (soprattutto durante taluni raccolti), cantieri industriali (porti – raffinerie – centrali termiche ed elettriche), commercio (mercati all'aperto – stand di vendita), aree pubbliche come parchi e parcheggi, spiagge, piste da sci. Le norme EN UNI 16194 classificano i tipi di impiego dei Bagni Mobili.

**1.3** I Bagni Mobili hanno la forma di un parallelepipedo (cabina) con asse maggiore verticale, sono costituiti da una base quadrata (o rettangolare) con superficie interna utile di almeno 1 mq misurata da parete a parete, un tetto di copertura bombato o spiovente per lo scorrimento dell'acqua piovana, da pareti laterali di chiusura fissate alla base ed al tetto tali da garantire stabilità e rigidità alla struttura con altezza utile interna di almeno 2 m misurati nel punto più alto. Quando chiusi non deve essere possibile intravederne l'interno da fuori. Su una delle pareti è montata la porta di accesso che si chiude da sola, incernierata a bandiera, con all'esterno indicatore occupato, apribile a mano sia dall'interno che dall'esterno, con sistema di bloccaggio dall'interno ad uso dell'utilizzatore, ma sbloccabile anche dall'esterno in caso di emergenza. Nella parte alta delle pareti verticali, immediatamente sotto



il tetto, sono posizionate grate per adeguata ventilazione naturale dell'interno. Il materiale utilizzato per l'intera costruzione è prevalentemente plastica stampata con disponibili superfici esterne per l'affissione di adesivi e/o segnali. Le superfici interne ed esterne dei Bagni Mobili devono essere lisce, regolari ed esenti da anfratti per essere refrattarie alle polveri, facilmente e completamente pulibili. All'esterno di ogni Bagno Mobile deve sempre essere ben visibile il numero telefonico dell'impresa fornitrice del servizio. Il tetto è generalmente bianco, o di colore molto chiaro, per garantire sufficiente incidenza di illuminazione all'interno. I Bagni Mobili sono prodotti unisex, prescrizioni e simboli applicati all'esterno possono destinarne l'utilizzo esclusivo ad uno dei sessi e, se del caso, essere installati in strutture adeguate per ognuno dei sessi e specificamente predisposte. I requisiti minimi strutturali dei Bagni Mobili sono stabiliti dalle norme EN UNI 16194.

**1.4** All'interno dei Bagni Mobili sono sistemate dotazioni minime di base, anch'esse rispondenti ai requisiti minimi delle norme EN UNI 16194:


- apertura del serbatoio/vasca reflui con tavoletta o altra forma di appoggio che consenta la posizione seduta,
- serbatoio/vasca di raccolta reflui,
- sfiato verso l'esterno del serbatoio/vasca, con efflusso all'esterno della cabina; il condotto è realizzato con apposito tubo ovvero, talvolta, ricavato negli angolari della struttura portante della cabina adattati allo scopo,
- dispenser con quantità sufficiente di carta igienica,
- gancio appendi abiti,
- slitte posizionate esternamente per agevolare il supporto ed il trasporto con carrelli, e dotazioni supplementari:
  - lavandino con proprio serbatoio di acqua per lavaggio personale;
  - dispenser sapone liquido;
  - dispenser disinfettante mani;
  - dispenser asciugamani di carta/salviette;
  - orinatoio;
  - specchio;
  - illuminazione;
  - dispositivo anti-gelo;
  - mensola angolare;
  - chiusura a chiave all'esterno;
  - dispositivi esterni per aggancio con gru;
  - cartelli esterni indicatori UOMO o DONNA.




Le dotazioni, anch'esse realizzate con materiali plastici, devono comunque essere limitate, essenziali, semplici, con superfici lisce, funzionali e pratiche per garantire agevole e duratura funzionalità, nonché facile pulizia.

**1.5** I Bagni Mobili possono essere di tre tipi in relazione al sistema di utilizzo serbatoio/vasca per i reflui:


- a) “*a caduta*” il serbatoio/vasca che riceve direttamente le deiezioni per caduta, attraverso la tavoletta è visibile il contenuto della vasca (tipo 1);



b) “a ricircolo” con sistema di lavaggio del vaso mediante pompa a mano o a pedale (tipo 2);



c) “ad acqua pulita” con sistema di lavaggio del vaso e/o del meccanismo di pulizia con schermo mediante acqua pulita da apposito serbatoio (additivata o meno da disinfettanti), erogata con l’azionamento di pompa a mano o a pedale (tipo 3).



Generalmente le dimensioni del serbatoio/vasca raccolta reflui, la capacità del serbatoio acqua pulita per lavaggi, quando esistente, sono tali da consentire circa 250 utilizzi.

**1.6** I Bagni Mobili, nei depositi/magazzini, vengono caricati sui veicoli che li trasportano ai luoghi di ubicazione, puliti internamente ed esternamente, senza carichi liquidi e con dispenser vuoti. Giunti a destinazione i Bagni Mobili vengono scaricati da personale addestrato e qualificato, quindi posizionati stabilmente su aree prescelte: livellate, sopraelevate, compatte e non cedevoli anche in presenza di pioggia, sufficientemente distanti dai luoghi di concentrazione e permanenza delle persone, per garantire condizioni di igiene e riservatezza, per non creare disagi e non essere di intralcio al corso degli eventi, delle manifestazioni o dei lavori, ma anche per non essere danneggiati da materiali/oggetti non controllati (soprattutto nei cantieri). Dopo il posizionamento, i Bagni Mobili vengono riforniti con acqua pulita di lavaggio vaso e/o meccanismo di pulizia (additivata o meno da prodotti sanitari) nell’apposito serbatoio, con acqua e prodotti sanitari sul fondo del serbatoio/vasca contenimento reflui, con altra acqua pulita nell’eventuale serbatoio del lavandino, con carta igienica di uso comune, con eventuali asciugamani di carta/salviette, sapone liquido e disinfettante per le mani negli eventuali dispenser accessori.

I prodotti sanitari attualmente utilizzati sono costituiti da:

- concentrato sanificante che deve essere efficace per almeno 7 giorni dalla sua immissione nel sistema Bagno Mobile, in qualsiasi condizione atmosferica, con permanenza del colore ed efficace neutralizzazione degli odori; deve essere sempre disponibile la relativa scheda tecnica di sicurezza del prodotto sanificante, che deve essere compatibile con l’ambiente;
- olii profumati che servono per diffondere una piacevole fragranza nel Bagno Mobile; anch’essi de-

vono essere compatibili con l'ambiente;

- carta igienica di uso comune.

Le norme EN UNI 16194 stabiliscono in apposite tabelle le frequenze di utilizzo, le quantità, il posizionamento, gli intervalli di servizi e l'accessibilità dei Bagni Mobili in relazione ai tipi di evento; quindi rappresentano in dettaglio i servizi minimi in situ.

**1.7** Dopo la "carica" iniziale dei Bagni Mobili in situ, in base al contratto di servizio – alle prescrizioni – ai controlli – alle statistiche, l'impresa fornitrice interviene sul posto di installazione con veicolo appositamente attrezzato; provvede alla pulizia interna ed esterna della cabina e dei suoi accessori con acqua di lavaggio, disinfettanti e prodotti sanitari; provvede allo svuotamento completo dai reflui ed alla pulizia del serbatoio/vasca caricando i rifiuti di risulta nel contenitore/cisterna del veicolo, ripristina i liquidi (acqua pulita – almeno 20 litri nel serbatoio/vasca reflui) ed i prodotti sanitari, ripristina il materiale di consumo (saponi e disinfettanti), provvede alla riparazione di eventuali guasti, quindi li rende idonei per un nuovo ciclo di utilizzi.



Il Bagno Mobile riscontrato saturo, malsano, danneggiato nel luogo di utilizzo deve essere chiuso esternamente e contrassegnato da cartello "FUORI USO" dal responsabile del committente, quindi deve essere tempestivamente avvisata l'impresa fornitrice del servizio, che deve intervenire

con personale ed attrezzature adeguate per il ripristino o la sostituzione.

**1.8** Quando i Bagni Mobili devono essere ritirati dall'impresa che fornisce il servizio, il suo personale addestrato e qualificato provvede al loro svuotamento e pulizia integrale, al pari degli interventi di fine utilizzo, nonché alla rimozione della carta igienica e degli altri prodotti di consumo; in tali condizioni vengono caricati e fissati saldamente sul veicolo per il trasporto a deposito ovvero a nuova destinazione, dove si ripeteranno le operazioni di posizionamento e rifornimento per l'impiego, come descritte al primo capoverso di questo paragrafo ed in base al contratto di servizio.

**1.9** Quando il personale dell'impresa fornitrice dei servizi con Bagni Mobili entra nei cantieri o nelle proprietà di terzi per l'installazione, o la pulizia manutentiva ed i rifornimenti, o per le manutenzioni a danno, o per il ritiro, deve operare sempre nel pieno rispetto della proprietà altrui, delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e delle norme sul lavoro, pertanto deve preventivamente munirsi di permesso di accesso, deve dotarsi di cartellino di riconoscimento rilasciato dall'impresa per cui lavora, deve disporre di P.O.S. eventualmente ad integrazione del P.O.S. di altra impresa titolare del cantiere per eventuali interferenze, deve essere equipaggiato con i dispositivi di protezione personali idonei al tipo di cantiere (proprio o di terzi), deve delimitare ed evidenziare il proprio cantiere con i previsti segnali di "rischio" – "pericolo" – "divieto", deve posizionare veicoli, dotazioni ed attrezzi di lavoro su suolo pianeggiante, compatto e stabile, ed in modo da non creare ostacoli, pericoli e disagi ad altre persone presenti nell'area.

Preventivamente l'impresa fornitrice dei Bagni Mobili e dei relativi servizi deve aver fissato con il committente, conoscere e comunicare al personale incaricato: le esatte ubicazioni, il nome della persona di riferimento in situ con relativo recapito telefonico, l'accesso ed il percorso all'ubicazione per i veicoli di servizio.

**1.9b** Le norme EN UNI 16194 stabiliscono che i servizi concordati tra committente ed impresa di servizi relativi a Bagni Mobili, devono essere documentati su apposito registro delle prestazioni, con riferimento ai regolamenti nazionali e locali pertinenti.

La società di servizi relativi a Bagni Mobili che soddisfa integralmente i requisiti della norma EN UNI 16194 può farsene vanto nelle circostanze in cui lo ritenga utile, con la seguente dichiarazione di conformità: “**SERVIZIO EFFETTUATO IN CONFORMITÀ CON LA NORMA EN 16194**”.

## ESTRATTO DA NORME EN UNI 16194

### TIPOLOGIE DI IMPIEGO DEI BAGNI MOBILI NON COLLEGATI ALLA RETE FOGNARIA

I bagni mobili non collegati alla rete fognaria vengono impiegati per i seguenti utilizzi:

- tipo **A**: eventi;
- tipo **B**: missioni militari;
- tipo **C**: opere di soccorso nei casi di disastri naturali;
- tipo **D**: cantieri;
- tipo **E**: settore agricolo, per esempio, per i raccolti;
- tipo **F**: cantieristica industriale, per esempio porti, raffinerie, centrali elettriche;
- tipo **G**: commercio, per esempio stand di vendita portatili;
- tipo **H**: aree pubbliche, parchi e parcheggi;
- tipo **I**: spiagge;
- tipo **J**: piste da sci.

### FREQUENZA DI UTILIZZO, NUMERO DI BAGNI MOBILI, INTERVALLI DEI SERVIZI E ACCESSIBILITÀ

#### Disposizioni generali, ad eccezione degli eventi (installazione tipo A)

Le seguenti informazioni devono costituire i dati in ingresso per i calcoli:

- a) frequenza di utilizzo del bagno mobile per utente: una volta ogni 4 ore;
- b) numero massimo di utilizzi per ogni bagno mobile tra un intervento di pulizia e il successivo: 100.

Nel calcolo non è stata considerata la separazione per sesso.

#### Dislocamento presso i cantieri edili (tipo D), nel settore agricolo (tipo E) e industriale (tipo F)

Tabella 1 — Numero di utilizzatori/bagni mobili

N. di utilizzatori	N. di bagni mobili
Da 1 a 10	1
Dal 11 a 20	2
Oltre 20	Un bagno mobile in più ogni 10 utilizzatori addizionali
Il bagno mobile deve essere pulito almeno ogni 5 giorni lavorativi da 8 ore ciascuno.	

Nei cantieri edili a livello del suolo, la distanza massima tra il luogo di lavoro e il bagno mobile non deve superare i 100 m. Nei cantieri edili su più livelli, deve essere installato un bagno mobile ogni 2 piani. Oltre al personale del cliente, il gruppo di utilizzatori comprende il personale dei subappaltatori.



## Dislocamento per eventi (tipo A)

Tabella 2 – Numero di utilizzatori/bagni mobili

	Numero di utilizzatori (50% maschi e 50% femmine)	Numero minimo di bagni mobili (per un evento della durata massima di 6 ore)	Numero minimo di bagni mobili (per un evento della durata massima di 12 ore)
a)	Fino a 249	2	3
b)	Dal 250 a 499	3	5
c)	Dal 500 a 999	6	9
d)	da 1 000 a 1 999	12	18
e)	da 2 000 a 2 999	25	38
f)	da 3 000 a 3 999	38	57
g)	da 4 000 a 4 999	50	75
h)	da 5 000 a 5 999	63	95
i)	da 6 000 a 6 999	75	113
j)	da 7 000 a 7 999	88	132
k)	da 8 000 a 8 999	100	150
l)	da 9 000 a 9 999	113	170
m)	da 10 000 a 12 499	125	188
n)	Da 12 500 a 14 999	156	234
o)	da 15 000 a 17 499	188	282
p)	Da 17 500 a 19 999	219	329
q)	20 000	250	375
r)	Oltre 20 000	Richiesto calcolo individuale	

**Intervallo di pulizia:** Nel presente prospetto non sono considerati gli interventi di pulizia intermedi o i periodi di inutilizzo in servizio sul sito. Questi aspetti richiedono calcoli specifici. Se gli eventi si protraggono più di 6 o 12 ore, il bagno mobile deve essere pulito a intervalli di 6 o 12 ore.

Quando sono serviti cibi e bevande, il numero di bagni mobili deve essere aumentato a causa della maggiore frequenza di utilizzo. Si raccomanda un aumento pari ad almeno il 30%. Se la percentuale di utilizzatori di sesso femminile supera il 50%, il numero di bagni mobili deve essere aumentato di conseguenza. L'incremento quantitativo deve essere concordata fra il noleggiatore e il fornitore.

## CAPITOLO 2

### VEICOLI PER TRASPORTO BAGNI MOBILI – GESTIONE PULIZIA CON RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DI RISULTA

**2.1 Veicoli per trasporto, gestione e pulizia dei bagni mobili,** essi sono costituiti da un telaio con cabina per la guida e per 1 o 2 passeggeri, allestito con un pianale fisso al telaio dietro la cabina. Il pianale, inamovibile e non ribaltabile, è dotato di ancoraggi per il trasporto dei bagni mobili e di attrezzatura per la loro pulizia manutentiva, ancorati in sicurezza per il trasporto. L'attrezzatura per la pulizia consta generalmente di un serbatoio/cisterna per il contenimento dei rifiuti raccolti da pulizia manutentiva dei bagni mobili, da serbatoi per i liquidi di lavaggio e disin-

fettanti, da una pompa di aspirazione dei suddetti rifiuti, da una pompa per i liquidi di lavaggio e disinfettanti, da arrotolatore con tubo flessibile ed erogatore per le azioni di lavaggio con acqua e disinfettanti, da tubo di aspirazione rifiuti, nonché accessori d'uso; le pompe sono azionate da impianto idraulico alimentato da presa di forza al motore del veicolo, governato dal pannello comandi. I veicoli possono essere approvati ed immatricolati con gancio di traino per appendici/rimorchi allestiti per trasporto di bagni mobili supplementari.

**2.2 Trasporto** è la fase di movimentazione dei bagni mobili dai depositi e dai magazzini ai luoghi di impiego e viceversa, ovvero da un luogo di impiego ad un altro.

Rientrano nella fase di trasporto anche le movimentazioni dei rifiuti (autorizzata per iscrizione dell'impresa all'Albo Gestori Ambientali) derivanti dalla pulizia manutentiva dei bagni mobili e raccolti in idonei serbatoi/cisterne, per conferirli agli impianti autorizzati al trattamento, ovvero alla sede dell'impresa che ha effettuato la pulizia manutentiva, nei limiti e con i vincoli imposti dalle leggi in vigore (articolo 193 – comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).



**2.3 Gestione** dei bagni mobili è l'insieme di tutte le attività che li riguardano, necessarie per il magazzinaggio, la manutenzione per la funzionalità e l'efficienza, l'installazione nei luoghi di impiego, le operazioni per pulizia – controllo efficienza – ripristino dotazioni d'uso nei luoghi di impiego, la sanificazione.

**2.4 Pulizia con raccolta dei rifiuti di risulta** è l'attività che deve garantire l'igiene dei bagni mobili in servizio, lo svuotamento della vasca raccolta reflui, la sua pulizia, il ripristino dei liquidi igienizzanti e dei materiali di consumo, la sanificazione e disinfettazione, la sicurezza. Lo svuotamento della vasca raccolta reflui e la relativa pulizia, si effettuano caricando o aspirando i rifiuti di risulta in cisterna montata sul veicolo appositamente attrezzato, per il successivo loro trasporto a destinatario autorizzato al trattamento (smaltimento o recupero) nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme.

## CAPITOLO 3

### VEICOLI PER TRASPORTO BAGNI MOBILI E RIFIUTI DI RISULTA: OMOLOGAZIONE – COLLAUDO - IMMATRICOLAZIONE

**3.1 Omologazione** (comunemente detto “collaudo”) dei veicoli per trasporto, gestione e pulizia dei bagni mobili è operazione a carico del loro allestitore, cioè del soggetto che provvede ad installare sul telaio del veicolo il pianale completo di dotazioni ed impianti di cui al precedente punto 2.1, nel rispetto delle direttive del costruttore del telaio (IVECO – MERCEDES – RENAULT ecc.) e delle norme del Ministero dei Trasporti e del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).

**3.2 Collaudo** (detto anche “visita e prova”) per ammissione alla circolazione viene effettuato da funzionari dei servizi tecnici autorizzati del Ministero dei Trasporti, quali i Centri Prova Autoveicoli (CPA) ovvero gli uffici provinciali della motorizzazione civile; al collaudo con esito positivo il servi-





zio tecnico che ha proceduto per visita e prova sul veicolo, rilascia all'allestitore il "certificato di approvazione" che è il documento con cui il proprietario del veicolo può immatricolarlo.

**3.3 Immatricolazione** è l'atto amministrativo per l'immissione in circolazione su strada dei veicoli, attraverso il rilascio al proprietario del loro documento di circolazione (foglio di via provvisorio – carta di circolazione) e delle targhe di circolazione; quindi a seguito dell'immatricolazione il veicolo può circolare su strada per gli usi consentiti dalle leggi.

**3.4 Il collaudo** con visita e prova può essere per:

- **UNICO ESEMPLARE**, quando l'allestitore presenta per visita e prova al CPA di competenza (Centro Prove Autoveicoli) un solo veicolo e la prevista documentazione tecnica; il funzionario della motorizzazione procede agli accertamenti, sul veicolo allestito, dei requisiti di idoneità alla circolazione (ex articolo 75 del C.d.S.) per poter emettere il "certificato di approvazione" per quel veicolo. Per successivi veicoli, anche se identici, si attuano di volta in volta le medesime procedure.
- **PICCOLA SERIE**, quando l'allestitore presenta per visita e prova al CPA di competenza un prototipo di veicolo ed una piccola serie di veicoli (5 – 10) già contrassegnati da punzonatura indelebile e dichiarati dall'allestitore identici al prototipo; il CPA, a seguito degli esiti positivi degli accertamenti, rilascia all'allestitore i "certificati di approvazione" per tutti i veicoli costituenti la piccola serie, avendo anche provveduto a convalidare le punzonature e sulla base delle dichiarazioni di conformità emesse dall'allestitore per gli altri veicoli costituenti la piccola serie presentata.
- **TIPO OMOLOGATO**, quando l'allestitore presenta alla Direzione Generale per la Motorizzazione un progetto dettagliato per approvazione di "allestimento tipo".



La Direzione Generale della Motorizzazione per approvare la documentazione relativa al progetto accerta preventivamente che l'organizzazione dell'allestitore sia in grado di garantire la conformità della produzione di serie. Data l'approvazione della Direzione Generale Motorizzazione, l'allestitore presenta per visita e prova al CPA di competenza un prototipo di veicolo con l'allestimento oggetto di omologazione. L'esito positivo di visita e prova consente al servizio tecnico che le ha effettuate (CPA) di emettere il certificato di approvazione del prototipo ed alla Direzione Generale della Motorizzazione di rilasciare all'allestitore la "omologazione per tipo". L'omologazione per tipo può essere nazionale o comunitaria. Le omologazioni per tipo sono soggette a verifiche e revisioni periodiche. Il costruttore può allestire, nel periodo di validità dell'omologazione, un numero illimitato di veicolo conformi al prototipo sottoposto a visita e prova per omologazione, quindi chiedere all'ufficio provinciale della motorizzazione il rilascio del "certificato di approvazione" per ogni allestimento presentato con una "dichiarazione di conformità" (al prototipo) periodicamente verificata. La procedura per "TIPO OMOLOGATO" è la più snella ed economica per il rilascio all'allestitore del "certificato di approvazione", ma è possibile solo ad impresa che disponga di una buona organizzazione complessiva per garantire nel tempo conformità della produzione.

## CAPITOLO 4

### CLASSIFICAZIONE ED UTILIZZO VEICOLI PER TRASPORTO BAGNI MOBILI, PULIZIA E TRASPORTO RIFIUTI DI RISULTA

**4.1** L'allestitore consegna veicolo e "certificato di approvazione" (con altre dichiarazioni) al soggetto che ne diventa proprietario. Il proprietario procede con la "immatricolazione" del veicolo che è l'autorizzazione amministrativa per la sua immissione in circolazione con il documento di circolazione (foglio di via provvisorio – carta di circolazione) e le targhe di circolazione (anteriore e posteriore). A seguito dell'immatricolazione il veicolo può circolare su strada per gli usi consentiti dalle leggi. L'immatricolazione (autorizzazione amministrativa) in alcuni casi è subordinata alla verifica di idoneo titolo autorizzativo in capo al proprietario/intestatario del veicolo, in fase di stampa del documento di circolazione da parte degli uffici provinciali della motorizzazione. Tale titolo autorizzativo è necessario solo quando i veicoli allestiti per trasporto bagni mobili, pulizia e trasporto dei rifiuti di risulta vengono immatricolati come "autocarri" ovvero "trasporto specifici" per trasporto merci/cose e quindi con indicata la portata utile (differenza tra massa totale a pieno carico e tara del veicolo) sulla carta di circolazione; in tali casi i veicoli "autocarri" e "trasporto specifici" possono essere utilizzati anche per il trasporto di tutto ciò che consente il titolo autorizzativo, oltre i bagni mobili ed attrezzature per pulizia e trasporto rifiuti di risulta.

**4.2** I bagni mobili ed i rifiuti costituiti dai liquami di risulta dall'attività di pulizia manutentiva degli stessi bagni mobili, nel campo specifico di cui si tratta, sono le "cose trasportate" ovvero le merci trasportate. I liquami/rifiuti devono essere trasportati sempre con documento di trasporto che è il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), considerato dal Ministero dei Trasporti equipollente al DDT previsto per il trasporto merci diverse da rifiuti.

Durante il trasporto i liquami/rifiuti devono essere contenuti in recipienti stagni e chiusi che non devono avere alcuna dispersione né di materia, né di percolati, né di odori; i recipienti possono essere in pvc ovvero in vetroresina ovvero in metallo, la loro forma e geometria può essere varia, comunque consona al suo corretto fissaggio sul pianale del veicolo ed al contenimento sicuro dei rifiuti caricati. La versione serbatoio a cisterna cilindrica con fondi bombati è la più consueta, anche se non l'unica possibile, perché è la più resistente ad usura, urti e sollecitazioni, la più adatta all'uso continuo e sicuro, soprattutto è dotata di accessori (pompe - naspi porta tubi – valvole di carico e scarico – ecc.) che ne rendono facile, sicuro, pratico e rapido l'impiego per la pulizia manutentiva dei bagni mobili. Tali cisternette possono anche essere dotate di "certificato identificazione cisterna" previsto per le cisterne spurgo pozzi neri, comunque non obbligatorio per piccole cisterne, che comunque devono essere sufficientemente robuste per resistere alla depressione interna in fase di aspirazione dei liquami/rifiuti se operanti sotto vuoto.



**4.3** I veicoli da utilizzare per il trasporto di bagni mobili, pulizia e trasporto dei rifiuti di risulta possono essere classificati in tre diversi modi:

- 1. AUTOCARRO** = veicoli per il trasporto di cose, ex lettera d) all'articolo 54 del C.d.S., con portata utile ai fini del trasporto cose (M.T.T. – TARA); tale classificazione consente la massima flessibilità di impiego del veicolo allestito perché sul pianale tecnicamente possono essere ca-

ricate cose di qualsiasi tipo (compresi i rifiuti) imballate, confezionate, in serbatoi/cisternette, alla rinfusa. I veicoli di cui trattasi, classificati autocarro, devono essere presentati alle revisioni periodiche a pianale libero, senza bagni mobili, senza cisternette, né altre dotazioni o carichi; ne viene verificata la tara a pianale libero per conferma della portata utile (in tal caso fanno parte della portata utile la cisternetta e le sue attrezzature + i bagni mobili caricabili sulla superficie a disposizione + il carico di rifiuti), oltre l'efficienza e l'integrità delle dotazioni previste dal codice della strada (luci + cristalli + pneumatici + segnalazioni + ecc.); in occasione di tali revisioni periodiche l'eventuale presa di forza ed impianto idraulico non devono essere smontati perché possono rientrare nella tara, ovvero nella tolleranza del 5% della MTT ammessa dal Codice della Strada se montati successivamente alla verifica e prova per approvazione come autocarro con pianale; in tali casi si consiglia all'allestitore di utilizzare innesti rapidi a pressione per collegare/scollegare agevolmente l'impianto idraulico alle/dalle pompe con la cisternetta. L'inserimento del veicolo approvato autocarro nell'iscrizione in categoria 4 dell'Albo Gestori Ambientali è possibile per il trasporto di tutti i rifiuti non pericolosi tecnicamente caricabili, compresi i liquami/rifiuti da pulizia manutentiva bagni mobili, a condizione che tale veicolo sia immatricolato USO TERZI come vedremo meglio in seguito. Il veicolo può anche essere inserito nelle altre categorie di trasporto rifiuti dell'Albo Gestori Ambientali e può anche essere utilizzato per il trasporto conto terzi di cose diverse da rifiuti.



- 2. VEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO** = qualora il veicolo allestito dovesse essere approvato con la dicitura "dotato permanentemente di cisterna atta al trasporto di liquami" (cosa certamente possibile) ovvero più semplicemente "cisterna", non sarebbe più classificato "AUTOCARRO" bensì "VEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO" con cisterna; la cisterna potrebbe essere a pressione atmosferica e caricabile con una piccola pompa travaso, ovvero operante sotto vuoto per mezzo di depressore, simile alle cisterne "spurgo pozzi neri", con certificato di identificazione cisterna (sottoposte a verifiche triennali), ovvero senza trattandosi di piccole cisterne. Tale veicolo viene presentato alle revisioni periodiche completo di tutte le dotazioni, cisterna compresa. Tuttavia l'approvazione come veicolo per trasporto specifico con cisterna ne rende meno flessibile l'impiego rispetto ad autocarro, anche se presenta il vantaggio di essere presentato alle revisioni periodiche completo di tutte le dotazioni per la sua operatività, esclusi bagni mobili e rifiuti che sono le cose trasportate compatibili con la portata utile. L'inserimento del veicolo approvato trasporto specifico (con cisterna) nell'iscrizione in categoria 4 dell'Albo Gestori Ambientali è possibile per il trasporto di tutti i rifiuti non pericolosi tecnicamente caricabili e scaricabili, compresi i liquami/rifiuti da pulizia manutentiva bagni mobili, a condizione che tale veicolo sia immatricolato "USO TERZI" come vedremo meglio in seguito; lo stesso veicolo può anche essere inserito nelle altre categorie di trasporto rifiuti dell'Albo Gestori Ambientali e può anche essere utilizzato per il trasporto conto terzi di cose diverse da rifiuti.
- 3. AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE** = veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio, ex lettera g) all'articolo 54 del C.d.S., senza portata utile ai fini del trasporto. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stes-

se. Esempi di veicoli per uso speciale sono: le spazzatrici stradali, i lava cassonetti per NN.UU., i veicoli per soccorso stradale, le officine mobili, i veicoli attrezzati per video ispezione reti fognarie, ecc., tutti targati per libera circolazione (diversi da “macchine operatrici”). I veicoli approvati ed immatricolati “USO SPECIALE” in questione (non occorre alcun titolo autorizzativo = iscrizione all’Albo Autotrasportatori, accesso alla professione, licenza conto proprio) possono essere utilizzati esclusivamente per trasporto bagni mobili, pulizia e trasporto dei rifiuti di risulta, possono essere inseriti solo nella categoria 4 dell’Albo Gestori Ambientali per il trasporto solo dei rifiuti classificati con codice EER 200304. I veicoli approvati ed immatricolati “USO SPECIALE”, di qualsiasi MTT (massa totale a terra), sono anche esentati dal campo di applicazione del regolamento CE 561/2006, quindi sono esentati da installazione ed uso del cronotachigrafo e dalla registrazione dei tempi di guida, ex punto 5 della circolare 17598 del 22 luglio 2011 del Ministero dell’Interno (dipartimento della pubblica sicurezza).

4. **APPENDICI RIMORCHIO** = per esse valgono le stesse considerazioni del veicolo motrice abilitato al rimorchio; l’appendice rimorchio, approvata/omologata rispondente alle norme per la circolazione stradale, può anche essere ad USO SPECIALE e può essere trainata da veicolo motrice USO SPECIALE a condizione che rientri nei limiti di ingombro e di carico nonché nelle prescrizioni stabilite per l’aggancio, per il quale non è previsto alcun abbinamento dei numeri di telaio (si tenga presente che motocompressori – gruppi elettrogeni – idrovore – torri faro – ecc. sono appendici rimorchiabili acquistati dalle imprese senza alcun riferimento al numero di telaio o alla targa dei veicoli che li rimorchieranno salvo il rispetto delle condizioni tecniche e geometriche per l’aggancio ed il rimorchio).



**Da non confondersi la definizione dei veicoli “uso speciale” che corrisponde a quanto riportato al precedente punto 3 ex lettera g) all’articolo 54 del C.d.S., dalla definizione “trasporto specifico” ex lettera f) all’articolo 54 del C.d.S. da considerare possibile per quanto esposto al precedente punto 2.**

**4.4 La classificazione** (definita da allestitore e proprietario) deve essere preventiva al collaudo del veicolo allestito perché i servizi tecnici della motorizzazione devono emettere il “certificato di approvazione” per AUTOCARRO con portata utile ai fini del trasporto, ovvero per TRASPORTO SPECIFICO con cisterna, ovvero per USO SPECIALE senza portata utile ai fini del trasporto ma solo di personale, attrezzature, cose e materiali connessi col ciclo operativo e con la destinazione d’uso del veicolo allestito. Tutte e tre le classificazioni descritte, AUTOCARRO – TRASPORTO SPECIFICO (cisterna) – USO SPECIALE (trasporto bagni mobili, pulizia e trasporto dei rifiuti di risulta), sono state adottate ed approvate in passato, e potranno esserlo ancora in futuro perché tutte possibili secondo il Codice della Strada ed altre norme del Ministero dei Trasporti, caratterizzate tuttavia da differenti possibilità di impiego operativo, nonché con o senza titolo autorizzativi per l’immatricolazione, come vedremo meglio di seguito. Durante la “vita” del veicolo la classificazione può essere cambiata esclusivamente con nuova visita e prova/collaudo da parte dei servizi tecnici della motorizzazione, che emetteranno un nuovo certificato di approvazione ed annulleranno la precedente carta di circolazione, consentendo una nuova immatricolazione del veicolo con la nuova classificazione.

**4.5 La destinazione ed uso** dei veicoli è riportata sulla carta di circolazione (modello MC 820 F) nel riquadro 2 alla posizione J1, essa può essere:

a) per veicoli omologati AUTOCARRO è USO TERZI se essi sono stati immatricolati per il trasporto di cose in conto terzi (rispetto al proprietario/intestatario della carta di circolazione); tale condizione (autocarro – uso terzi) consente anche al proprietario/intestatario di noleggiare “a freddo” (senza conducente) il veicolo a terzi che siano anch’essi autorizzati al trasporto cose in conto terzi; in un caso e nell’altro l’autocarro viene utilizzato per richieste di terzi verso corrispettivo;



b) per veicoli omologati AUTOCARRO è USO PROPRIO se essi sono stati immatricolati esclusivamente per il trasporto delle cose proprie (del proprietario/intestatario della carta di circolazione); l’autocarro – uso proprio non può essere noleggiato a terzi; in nessun caso l’autocarro – uso proprio può essere utilizzato per richieste di terzi verso corrispettivo;

c) per i veicoli omologati TRASPORTO SPECIFICO vale esattamente quanto riportato alle precedenti lettere a) e b);

d) per i veicoli omologati USO SPECIALE, per i quali non si deve fare riferimento al trasporto merci in quanto veicoli senza portata utile ai fini del trasporto, è USO TERZI se essi sono stati immatricolati per il loro utilizzo da parte di soggetti terzi rispetto al proprietario (compagnia di leasing o società autorizzata all’immatricolazione di veicoli da locare senza conducente); il proprietario li concede in utilizzo a terzi verso corrispettivo;



e) per i veicoli omologati USO SPECIALE, per i quali non si deve fare riferimento al trasporto merci in quanto veicoli senza portata utile ai fini del trasporto, è USO PROPRIO se essi sono stati immatricolati per il loro utilizzo solo da parte del soggetto proprietario/intestatario, che non può noleggiarli a terzi.

**4.6** L’immatricolazione dei veicoli classificati AUTOCARRO (1.) e TRASPORTO SPECIFICO (2.) è subordinata al possesso di idoneo titolo autorizzativo da parte del proprietario/intestatario del veicolo; tali titoli autorizzativi che permettono l’immatricolazione dei veicoli in genere sono:

a) **AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA PER TRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI**, conseguente ad iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale Autotrasportatori istituito con legge 298/74 ed accesso alla professione, con modalità e requisiti di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i..

b) **LICENZA PER SINGOLO VEICOLO CON M.T.T. SUPERIORE A 6 TON PER TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO**, la licenza è rilasciata da apposita commissione insediata presso la sezione provinciale dell’Albo Nazionale Autotrasportatori, su richiesta dell’impresa per singolo veicolo individuato con numero di telaio (per ottenere la licenza l’impresa deve già possedere il veicolo); sulla licenza sono riportati codici e classi di cose trasportabili in conto proprio inerenti l’attività principale dell’impresa denunciata alla competente CCIAA; il trasporto delle proprie cose deve rimanere attività marginale, senza corrispettivo e complementare all’attività principale; il veicolo viene immatricolato con portata utile per il trasporto delle proprie cose nonché USO PROPRIO, pertanto non può essere utilizzato per richieste di terzi verso corrispettivo né noleggiato.

c) **LICENZA PER SINGOLO VEICOLO CON M.T.T. FINO A 6 TON PER TRASPORTO DI COSE IN**

CONTO PROPRIO, non occorre alcun titolo autorizzativo ma il veicolo viene immatricolato all'impresa solo per il trasporto delle proprie cose, in quanto attività marginale, senza corrispettivo e complementare all'attività principale.

**4.7** L'immatricolazione dei veicoli classificati per USO SPECIALE (3.), invece, non è subordinata ad alcun titolo autorizzativo per qualsiasi dimensione e caratteristica di impiego del veicolo, l'impresa può ottenere tale immatricolazione sulla base dell'oggetto sociale nell'atto costitutivo dell'impresa.

Ripetiamo un concetto importante che sarà ripreso anche in seguito: per l'iscrizione in categoria 4 dell'Albo Gestori Ambientali, per essere autorizzata al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, l'impresa deve presentare veicoli immatricolati per trasporto cose in conto terzi (AUTOCARRI – VEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI – con portata utile) quindi deve essere iscritta all'Albo Nazionale Autotrasportatori di cose in conto terzi con accesso alla professione,

ovvero

veicoli immatricolati USO SPECIALE (senza portata utile - per il trasporto di bagni mobili, pulizia e trasporto dei rifiuti di risulta) da impiegare esclusivamente per il ciclo operativo (tra cui la raccolta dei rifiuti derivanti da pulizia manutentiva) per cui sono stati approvati dai servizi tecnici della motorizzazione; essi saranno USO PROPRIO se di proprietà ovvero USO TERZI se noleggiato a freddo; per l'impiego di veicoli USO SPECIALE non è necessario che l'impresa sia iscritta all'Albo Nazionale Autotrasportatori di cose in conto terzi.



I veicoli USO SPECIALE sono esentati da installazione ed uso del cronotachigrafo e dalla registrazione dei tempi di guida, ex punto 5 della circolare 17598 del 22 luglio 2011 del Ministero dell'Interno.

**4.8 Si precisa che:**

per l'iscrizione in categoria 4 dell'Albo Gestori Ambientali, ex articolo 212 – comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'impresa non può presentare veicoli immatricolati con portata utile per il trasporto cose in conto proprio (AUTOCARRI – VEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI – USO PROPRIO)

perché tale attività di trasporto, riferita a rifiuti non pericolosi, quali scarti prodotti dalla propria attività, fa riferimento al comma 8 del citato articolo 212 per l'iscrizione semplificata "C.P." a detto Albo, che tuttavia esclude l'attività di pulizia manutentiva dei bagni mobili con trasporto dei rifiuti di risulta rientrante nelle attività della categoria 4 (ordinaria) ex comma 5 del citato articolo 212.

## SINTESI DEL CAPITOLO 4

1. omologare i veicoli per trasporto bagni mobili, pulizia e trasporto dei rifiuti di risulta come veicolo per USO SPECIALE perché l'impresa possa immatricolarli senza la necessità di alcun titolo autorizzativo (né conto terzi né conto proprio). Il Ministero dei Trasporti ha già rilasciato tali omologazioni in passato, non sussistono impedimenti al loro rilascio per il futuro. In tale caso i veicoli possono effettuare esclusivamente trasporto bagni mobili, pulizia e trasporto dei rifiuti di risulta, i rifiuti di risulta sono classificati con codice EER 200304. Le parole sottolineate devono essere riportate, dall'allestitore in fase di omologazione e dall'ufficio provinciale della motorizzazione in fase di immatricolazione, rispettivamente nelle note del certificato di approvazione e trascritte nel riquadro 3 della carta di circolazione, per la massima chiarezza sull'impiego del veicolo durante valutazioni, controlli e verifiche da parte delle Autorità competenti. I veicoli USO SPECIALE sono idonei, ex lettera g) all'articolo 54 del C.d.S., al traspor-



to del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse, nello specifico sono idonei al trasporto dei rifiuti di risulta da pulizia manutentiva dei bagni mobili, degli stessi bagni mobili e delle persone addette alla specifica attività.



2. I veicoli omologati USO SPECIALE sono immatricolati USO TERZI solo se il proprietario/intestatario è compagnia di leasing ovvero società autorizzata per attività di noleggio veicoli senza conducente, cioè solo se il proprietario/intestatario è soggetto autorizzato ad immatricolare (a freddo = senza conducente) veicoli a terzi verso corrispettivo per l'impiego previsto dal Codice della Strada; quindi gli utilizzatori dei veicoli sono soggetti terzi che pagano un corrispettivo al proprietario/ intestatario.
3. I veicoli omologati USO SPECIALE sono immatricolati USO PROPRIO nei casi in cui il proprietario/intestatario è anche utilizzatore dei veicoli con proprio personale, per i medesimi utilizzi; i veicoli USO PROPRIO non possono essere noleggiati a terzi.
4. Solo se l'impresa è già iscritta all'Albo Nazionale Autotrasportatori per trasporto cose in conto terzi con accesso alla professione può, in alternativa, immatricolare i veicoli da impiegare per trasporto bagni mobili, pulizia e trasporto dei rifiuti di risulta come AUTOCARRO per avere la disponibilità degli stessi al trasporto cose in conto terzi sul pianale, diverse dai bagni mobili e relative attrezzature, in tal caso le parole sottolineate non saranno riportate sulla carta di circolazione, trattandosi di veicoli per trasporto generico; in alternativa l'impresa autorizzata al trasporto conto terzi può immatricolare i veicoli per TRASPORTI SPECIFICI (cisterna) con permanenza dell'attrezzatura sul pianale ma rinunciando alla loro completa flessibilità di impiego per trasporto generico su pianale.

LE IMPRESE CHE NON SONO ISCRITTE ALL'ALBO NAZIONALE AUTO-TRASPORTATORI POSSONO COMUNQUE IMMATRICOLARE VEICOLI USO SPECIALE PER TRASPORTO BAGNI MOBILI, PULIZIA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DI RISULTA, QUINDI POSSONO ISCRIVERSI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI CON TALI VEICOLI IN CATEGORIA 4 LIMITATAMENTE A RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI CLASSIFICATI CON CODICE EER 200304.

### NOTA IMPORTANTE:

nei casi di veicoli USO SPECIALE le specificazioni riportate al punto J1 – riquadro 2 della carta di circolazione, “USO TERZI” ovvero “USO PROPRIO”, sono in riferimento al soggetto che utilizza i veicoli, non devono essere messe in relazione al trasporto merci perché tali veicoli non hanno portata utile a tale scopo. I veicoli USO SPECIALE – USO TERZI sono utilizzati, verso corrispettivo a favore del proprietario/intestatario e nell'interesse di soggetti terzi, ex articolo 82 – comma 5 – lettera a) del C.d.S.. I veicoli USO SPECIALE – USO PROPRIO sono utilizzati esclusivamente dal proprietario/intestatario, con proprio personale, verso corrispettivo per i servizi resi dai quali è escluso il trasporto di cose. Per esempio, le spazzatrici stradali immatricolate per “libera circolazione” (non macchine operatrici) sono omologate per lo spazzamento stradale ed aspirano in apposito contenitore ciò che spazzano (rifiuti corrispondenti al codice EER 200303) per trasportarlo a destinazione autorizzata a trattamento; tali spazzatrici stradali sono veicoli classificati USO SPECIALE:

- se sono immatricolate da compagnia di leasing e noleggiate senza conducente a terzi, essi sono USO SPECIALE – USO TERZI,

- se sono immatricolate dal proprietario/intestatario che li utilizza con proprio personale, essi invece sono USO SPECIALE – USO PROPRIO,

in entrambi i casi svolgono il medesimo servizio, con la differenza che nel primo la compagnia di leasing fattura all'utilizzatore il canone di noleggio (verso corrispettivo), nel secondo il proprietario/intestatario fattura al cliente il servizio fornito con proprio personale e con propri mezzi.

Tutti i veicoli USO SPECIALE sono esentati da installazione ed uso del cronotachigrafo e dalla registrazione dei tempi di guida, ex punto 5 della circolare 17598 del 22 luglio 2011 del Ministero dell'Interno.

## CAPITOLO 5

### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DA PULIZIA BAGNI MOBILI, FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI, REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

**5.1** I bagni mobili sono sostitutivi delle strutture igieniche fisse che sono presidi indispensabili per ogni realtà abitata o abitabile, sia essa pubblica, privata, civile, artigianale, industriale, commerciale, militare, istituzionale, per servizi, ecc.

Nei bagni, di qualsiasi tipologia, si producono reflui da igiene personale e metabolismo umano, definiti “acque reflue domestiche” ovvero “acque reflue industriali” (lettere <g> ed <h> all'articolo 74 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), quindi scaricate nella rete fognaria ovvero in sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati (ex comma 3 all'articolo 100 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). La rete fognaria, insieme di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (lettere <dd> all'articolo 74 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) deve necessariamente essere intesa nel suo complesso di infrastruttura, sia la parte pubblica che quella asservita ad edifici privati, perché nel suo complesso è funzionale a collettare gli scarichi senza soluzione di continuità. La rete fognaria è l'insieme di pozzetti, caditoie, impianti di sollevamento, griglie di separazione, fosse settiche convenzionali, fosse imhoff, tubi collettori. I “rifiuti” da fosse settiche e da pulizia reti fognarie si generano nella fase di raccolta dei sedimenti dei reflui giacenti nelle rispettive parti della rete fognaria (riferimento EN 14654); le fosse settiche favoriscono, per rallentamento del flusso, la formazione di depositi per mantenere più pulite possibile le condutture durante il normale funzionamento dell'intera infrastruttura, dove tuttavia si formano comunque depositi di vario genere. Per una buona e duratura efficienza della rete fognaria si deve intervenire a programma per la pulizia delle fosse settiche, dei pozzetti, delle caditoie, degli impianti di sollevamento, nonché per l'integrità delle condotte e dell'intera infrastruttura. I rifiuti da fosse settiche sono classificati con codice EER 200304, mentre quelli dalla pulizia delle reti fognarie sono classificati con codice EER 200306; in entrambi i casi i rifiuti sono generati dall'azione di pulizia manutentiva per liberare le parti dell'infrastruttura da sedimenti e depositi con definizioni, procedure, modalità e mezzi di lavoro specificati anche nelle EN 14654 = *gestione e controllo delle operazioni di pulizia di scarichi e collettori di fognature*. I rifiuti che derivano dalla pulizia dei bagni mobili, e quelli derivanti dalla pulizia degli altri sistemi previsti dal citato comma 3 all'articolo 100 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., hanno le stesse caratteristiche di quelli derivanti dalla pulizia delle fosse settiche, in tutti sono presenti residui di cosmetici, detersivi,



disinfettanti, igienizzanti di vario tipo comunemente utilizzati, oltre ai reflui da metabolismo umano. Le norme e i codici EER non fanno specifico riferimento a rifiuti da pulizia bagni mobili e da pulizia degli altri sistemi di cui al citato comma 3 dell'articolo 100, ma si ritiene debbano essere classificati con codice EER 200304 per i seguenti motivi:

- a) hanno caratteristiche, fisiche e biologiche, simili a quelle riscontrabili nei rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle fosse settiche asservite ad edifici privati;
- b) sono sottoposti agli stessi trattamenti;
- c) sono normalmente conferibili con codice EER 200304 ad impianti autorizzati alla depurazione delle acque reflue urbane ex parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., previa comunicazione di cui all'articolo 110 del medesimo decreto legislativo, al pari dei rifiuti con codice EER 200306.



**Si ritiene utile citare un paragrafo della sentenza 24 febbraio 2003 n° 8758 della Suprema Corte di Cassazione:** “ ... si è in presenza di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue quando i liquami non sono scaricati direttamente nel corpo ricettore, ma vengono trasportati verso un sito esterno di trattamento. ...., la mancanza di un collegamento diretto fra fonte di produzione e corpo idrico ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in rifiuto ...” sembra si confermi, nel corsivo estratto dalla sentenza, il principio per cui i reflui ed i liquami siano da considerarsi “rifiuti”, la cui gestione è specificata nella parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto debbano essere trasportati perché mancante il collegamento fisico stabile tra luogo di produzione di reflui/ liquami urbani e corpo ricettore, di cui trattasi invece nella parte III del citato decreto legislativo. Si ritiene dunque lecito affermare, anche per questa ragione, che i rifiuti in questione abbiano origine nella fase di aspirazione/raccolta dei liquami di risulta da attività di pulizia manutentiva effettuata da impresa specializzata, organizzata ed attrezzata autonomamente per rimuovere, diluire con liquidi di lavaggio, aspirare i reflui e liquami giacenti nel deposito non collegato al corpo ricettore, per il successivo trasporto dei rifiuti generati ad impianto autorizzato. Anche in questi casi, coerentemente, l'impresa che effettua la pulizia manutentiva è produttrice dei rifiuti di risulta raccolti e trasportati, di cui comunque garantisce la completa tracciabilità a partire dal luogo di raccolta, assumendosene la responsabilità anche come produttore.

**5.2** La **tracciabilità** dei rifiuti derivanti dalla pulizia dei bagni mobili deve essere garantita da produttore e trasportatore dal luogo di produzione sino al luogo di conferimento autorizzato, al pari dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie e fosse settiche. Gli strumenti attualmente obbligatori per la tracciabilità sono i Formulari Identificazione Rifiuti (F.I.R. ex DM 145/1998) ed i Registri di carico e Scarico (ex DM 148/1998), in attesa di un sistema di tracciabilità informatizzato (SISTRI).

### **5.3 FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (tracciabilità) EX D.M. 145/98**

I F.I.R. devono essere vidimati prima del loro utilizzo, senza oneri a carico dell'impresa, presso la CCIAA ovvero presso l'Ufficio del Registro ovvero presso l'Agenzia delle Entrate, quindi gestiti e compilati come stabilito dal DM 145/98 e specificato dalla circolare 4 agosto 1998 GAB/DEC/812/98 del MATTM (le procedure passo-passo sono anche riportate sul sito [www.associazioneaspi.it](http://www.associazioneaspi.it)). Il Trasportatore è il soggetto che utilizza il veicolo attrezzato per la pulizia manutentiva dei bagni mobili, con cui trasporta i rifiuti di risulta; il Trasportatore di tali rifiuti deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali ex comma 5 dell'articolo 212 al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (in categoria 4 – ordinaria).

Il Produttore è lo stesso soggetto che svolge la pulizia manutentiva dei bagni mobili, quindi coincide con il Trasportatore per la specifica attività per i seguenti motivi:

1. i rifiuti raccolti dal soggetto che utilizza il veicolo attrezzato per la pulizia manutentiva dei bagni mobili sono il risultato dell'azione di pulizia effettuata con l'impiego di liquidi di lavaggio e igienizzanti in dotazione al veicolo stesso;
2. le operazioni di pulizia manutentiva sono attuate in autonomia organizzativa e decisionale del soggetto che le effettua, quindi sotto la sua esclusiva responsabilità per le attrezzature ed i materiali utilizzati, per ciò che carica sul veicolo utilizzato e per i contenuti del F.I.R.;
3. i bagni mobili sono nella gestione o di proprietà dello stesso soggetto che ne effettua la pulizia manutentiva, il quale mette a disposizione del richiedente (pubblico o privato) uno specifico servizio occupandosi dell'efficienza e dell'igiene;
4. l'articolo 183 – lettera f) al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce *“produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura e la composizione di detti rifiuti”*, da una valutazione corretta e competente dell'attività di pulizia manutentiva di bagni mobili risulta evidente che i rifiuti raccolti per il trasporto sono modificati rispetto a quanto prodotto dal metabolismo umano;
5. non è possibile individuare come Produttore un soggetto diverso da quello che svolge la pulizia manutentiva, per le ragioni sopra esposte e perché non praticabile, anche in relazione alla dislocazione dei bagni mobili per il loro utilizzo diurno e notturno 24 ore su 24, per esempio su aree pubbliche di grandi città;
6. non vi è alcuna possibilità di attribuire la responsabilità dei rifiuti caricati sul veicolo, risultanti dalla pulizia manutentiva dei bagni mobili, a soggetto diverso (non identificabile) da colui che la ha effettuata;
7. il soggetto che utilizza veicoli per la pulizia dei bagni mobili, in quanto Produttore e Trasportatore dei rifiuti di risulta, prima di iniziare la pulizia manutentiva di bagni mobili dislocati in luoghi diversi su un unico percorso, con raccolta dei rifiuti di risulta, predispone, con le modalità stabilite dal D.M. 145/1998, un unico F.I.R. per l'intero percorso di raccolta e nello spazio annotazioni riporta in successione i vari luoghi di raccolta con indicata a fianco la quantità stimata di rifiuti prodotti e caricati (chili o litri). In relazione al fatto che dal primo luogo di raccolta dei rifiuti il veicolo non si reca direttamente all'impianto di smaltimento o recupero prestabilito, ma invece procede per pulizia di vari bagni mobili dislocati in luoghi diversi su unico percorso, sul F.I.R. deve essere contrassegnata sin dal primo intervento la casella *“percorso diverso dal più breve”* ed a fianco riportare la dicitura *“vedere annotazioni”*;
8. dalla pulizia manutentiva di un bagno mobile risultano modeste quantità di rifiuti (decine di chili o litri), pertanto un veicolo può provvedere alla pulizia manutentiva anche di più di dieci bagni mobili (sino a 40 e 50 bagni mobili) per unico percorso di raccolta rifiuti di risulta. Per poter riportare sul F.I.R. annotazioni chiare e complete, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 7, si può chiedere alle tipografie autorizzate la stampa di F.I.R. conformi al modello approvato con D.M.145/1998, ma privilegiando lo spazio disponibile per annotazioni;



9. il F.I.R. deve essere compilato in tutte le sue parti e deve riportare, oltre le annotazioni di cui al precedente punto 7, data – ora – luogo di inizio trasporto che coincidono con l’ultimo intervento di pulizia manutentiva dei bagni mobili in programma, nonché la quantità totale stimata dei rifiuti complessivamente caricati (anche in coda alle annotazioni fare la somma algebrica dei vari carichi). Fino all’ultimo intervento il veicolo ha coperto un percorso di raccolta secondo programma, dopo l’ultimo intervento inizia la fase di trasporto. In ogni punto del percorso di pulizia manutentiva bagni mobili, il F.I.R. correttamente compilato, e con le annotazioni, documenta con precisione la tracciabilità dei rifiuti caricati sino a quel punto;
10. dopo l’ultimo intervento di pulizia manutentiva e raccolta dei rifiuti di risulta l’operatore/autista del veicolo inizia il trasporto dei rifiuti caricati verso l’impianto di smaltimento o recupero prescelto accompagnati dall’unico F.I.R. compilato in ogni sua parte, con indicata la quantità totale stimata dei rifiuti caricati ed avendo contrassegnato la casella *“peso da verificarsi a destino”*; in alternativa l’operatore/autista può condurre il veicolo con il carico di rifiuti alle sede dell’impresa, o sua unità locale, riportando nelle annotazioni ed in coda ai luoghi degli interventi eseguiti, *“rientro in sede causa .... (indicare il motivo)”*. Nelle 48 ore dal primo carico di rifiuti da pulizia bagni mobili annotato sul F.I.R. il totale dei rifiuti caricati deve comunque essere conferito ad impianto di smaltimento o recupero ex articolo 193 – comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., accompagnati dal medesimo F.I.R. dopo aver riportato nello spazio annotazioni (in coda a quelle già riportate) la frase *“ripreso trasporto il ..... alle ore ..... autista (cognome e nome) ... firma dell’autista (può essere diverso dal precedente)”*;
11. considerato che taluni percorsi prevedono anche alcune decine di interventi per pulizia manutentiva, tenuto conto che lo spazio *“annotazioni”* del F.I.R. potrebbe essere insufficiente per indicazioni dettagliate ai fini della tracciabilità, è possibile dotare l’operatore/autista del veicolo che inizia un percorso di raccolta rifiuti di risulta di una stampa dettagliata e puntuale dei vari indirizzi programmati (da spuntare al termine del singolo intervento), e delle singole quantità stimate in chili, su foglio formato A4 intestato dall’impresa e che riporti in premessa il numero del F.I.R. emesso per lo stesso percorso di raccolta e la relativa data di emissione. Tale stampa con proprio numero progressivo di riferimento, in duplice copia (una per il produttore/trasportatore ed una per il destinatario), accompagnerà il F.I.R. per tutto il percorso di raccolta programmato perché ne è parte integrante; nello spazio annotazioni del F.I.R. l’operatore dovrà limitarsi a riportare la dicitura *“INTERVENTI PULIZIA MANUTENTIVA DA PROGRAMMA N° ... DEL ... :”* ed a seguire, al termine di ogni singolo intervento, la dicitura *“intervento 1”* ed a seguire *“intervento 2”* ..... *“intervento 20”* ..... ecc.. Il F.I.R. e la stampa del percorso programmato contengono in itinere ed al termine del percorso di raccolta tutte le informazioni dettagliate e puntuali ai fini della tracciabilità. Al destinatario l’operatore consegna la copia di competenza del F.I.R. con indicazione in chili della *“quantità totale stimata da verificarsi a destino”* e l’indicazione di *“percorso diverso dal più breve”* già impostata dal primo intervento, insieme ad una delle stampe del percorso programmato con gli interventi di raccolta rifiuti da pulizia manutentiva spuntati di volta in volta;
12. durante il trasporto, nei limiti e con le modalità ammesse dalle norme, è possibile il trasbordo totale o parziale dei rifiuti da un veicolo ad un altro, della stessa impresa o di altra impresa autorizzata, con le modalità specificate alla lettera v) della circolare del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998;





13. in casi particolari il committente dei servizi con bagni mobili coordina attività particolarmente complesse e differenziate per le quali deve acquisire informazioni dirette e complete, della cui raccolta e controllo si assume la completa responsabilità, sono i casi, per esempio, dei disastri naturali in cui interviene la protezione Civile. In tali casi la stessa Istituzione della Protezione Civile si considera “produttore” dei rifiuti da pulizia manutentiva dei bagni mobili.

VEDI FAC SIMILE F.I.R. ALLA PAG. A SINISTRA

#### **5.4 REGISTRI DI CARICO E SCARICO** (tracciabilità) **EX D.M. 148/98**

I registri di carico e scarico, modello “A” per trasportatori e detentori, devono essere vidimati unicamente presso la CCIAA prima del loro utilizzo, con oneri a carico dell’impresa (circa 30 €), quindi gestiti e compilati come stabilito dal DM 148/98 e specificato dalla circolare 4 agosto 1998 GAB/DEC/812/98 del MATTM (le procedure passo-passo sono anche riportate sul sito [www.associazioneaspi.it](http://www.associazioneaspi.it)). Le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti gestiti per il trasporto devono essere effettuate nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dagli eventi di presa a carico e di conferimento ex articolo 190 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto precisato al punto 2 – lettera d) della circolare MATTM 4 agosto 1998 n° GAB/DEC/812/98, l’impresa può procedere a contestuale registrazione di CARICO e SCARICO (stesso spazio) dei rifiuti gestiti per il trasporto e riportati sul F.I.R. a condizione che durante il trasporto non ci sia uno stoccaggio intermedio (il trasportatore prende a carico i rifiuti e li consegna ad impianto di smaltimento o recupero); la detenzione per massimo 48 ore da parte del Trasportatore del rifiuto preso a carico non costituisce attività di stoccaggio (articolo 193 – comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti devono essere fatte rispettando tassativamente l’ordine cronologico degli interventi.

Le registrazioni devono essere numerate progressivamente dal soggetto incaricato di effettuarle. La numerazione deve essere fatta con riferimento all’anno di esercizio, ricominciare dall’1 gennaio di ogni anno con 001/..anno.. (esempio 001/13 per il 2013).

La numerazione progressiva deve essere riportata al momento della registrazione. Il numero progressivo della registrazione deve essere ripetuto a mano sulle pagine del F.I.R. (in alto a destra) di competenza dell’impresa (1^ la 2^ e la 4^ pagina per l’impresa che effettua la pulizia manutentiva di bagni mobili essendo essa stessa Produttore e Trasportatore dei rifiuti di risulta) per stabilire il previsto collegamento tra F.I.R. e registrazione ex punto 1 – lettera f) della circolare MATTM 4 agosto 1998 n° GAB/DEC/812/98.

## **CAPITOLO 6**

### **ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI**

**6.1** Le imprese che effettuano la gestione dei bagni mobili, che ne effettuano la pulizia manutentiva e trasportano a smaltimento o recupero i relativi rifiuti di risulta, devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, presso la sezione regionale di competenza, per essere autorizzati al trasporto di tali rifiuti.

I rifiuti in questione sono rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività di servizio ex articolo 184 – comma 3 – lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., classificati con codice EER 200304, essendo il servizio di che trattasi attività professionale e prevalente dell’impresa che gestisce i bagni mobili. Pertanto le imprese che svolgono le attività di cui al primo capoverso devono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo Gestori Ambientali ex articolo 212 – comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ordinaria) per la raccolta ed il trasporto di rifiuti corrispondenti al codice EER 200304 (oltre ad eventuali altri



codici EER compatibili con il possesso dei previsti requisiti tecnici ed amministrativi).

**6.2** Le imprese che dispongono solo di veicoli per la gestione dei bagni mobili immatricolati USO SPECIALE (veicoli senza portata utile per il trasporto merci) e che non sono iscritte all'Albo Nazionale Autotrasportatori si iscrivono all'Albo Gestori Ambientali in categoria 4 con l'unico codice EER 200304 per i soli rifiuti risultanti dalla pulizia manutentiva dei bagni mobili in gestione (si ricorda che per immatricolare veicoli USO SPECIALE non occorre l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori né di cose in conto terzi né di cose in conto proprio); tali veicoli sono con destinazione USO TERZI se il soggetto che li utilizza è diverso dal soggetto proprietario, ovvero USO PROPRIO se il soggetto che li utilizza ne è anche proprietario (si ricorda che in questo caso la specificazione USO PROPRIO si riferisce all'impiego dei veicoli e non al trasporto merci essendo i veicoli USO SPECIALE privi di portata utile per il trasporto merci).



**6.3** Le imprese che sono iscritte all'Albo Nazionale Autotrasportatori di cose in conto terzi, ed hanno l'accesso alla professione, possono iscrivere all'Albo Gestori Ambientali i veicoli per gestione e pulizia manutentiva dei bagni mobili, in uno dei seguenti modi:

- a) immatricolati USO SPECIALE – USO TERZI, in locazione senza conducente, inseriti nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 4 (ordinaria) per raccolta e trasporto solo dei rifiuti con codice EER 200304;
- b) immatricolati USO SPECIALE – USO PROPRIO, di proprietà, inseriti nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 4 (ordinaria) per raccolta e trasporto solo dei rifiuti con codice EER 200304;
- c) immatricolati AUTOCARRO – USO TERZI, in locazione senza conducente ex articolo 84 del Codice della Strada, inseriti nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 4 (ordinaria) per raccolta e trasporto di tutti i rifiuti non pericolosi tecnicamente possibili, oltre ai bagni mobili – alle attrezzature per la loro gestione e pulizia – ai rifiuti di risulta da pulizia manutentiva; al di fuori dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali questi veicoli possono anche trasportare merci in conto terzi (non rifiuti);
- d) immatricolati AUTOCARRO – USO TERZI, di proprietà, inseriti nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 4 (ordinaria) per raccolta e trasporto di tutti i rifiuti non pericolosi tecnicamente possibili, oltre ai bagni mobili – alle attrezzature per la loro gestione e pulizia – ai rifiuti di risulta da pulizia manutentiva; al di fuori dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali questi veicoli possono anche trasportare merci in conto terzi (non rifiuti);
- e) immatricolati PER TRASPORTO SPECIFICO (cisterna) con le stesse modalità descritte ai precedenti punti c) e d) per AUTOCARRO.

**6.4** Le imprese iscritte all'Albo Nazionale Autotrasportatori, che possiedono veicoli AUTOCARRO, o altri veicoli con portata utile per trasporto merci, immatricolati USO PROPRIO (in questo caso termine equivalente al trasporto cose in conto proprio) per mezzo di singole licenze per trasporto cose in conto proprio (una per veicolo con MTT superiore a 6 ton) ovvero per l'attività comunicata alla competente CCIAA per i veicoli con MTT sino a 6 ton, non possono iscrivere tali veicoli all'Albo Gestori Ambientali per la gestione dei bagni mobili né per la loro pulizia manutentiva con trasporto dei rifiuti di risulta perché l'attività di trasporto di cose in conto proprio, di norma, deve essere marginale e complementare a diversa attività principale.

Le imprese che intendono utilizzare veicoli AUTOCARRO (o furgone o cisterna o scarrabile) imma-



tricolati USO PROPRIO per trasporto cose in conto proprio (con portata utile per il trasporto merci) per il trasporto di rifiuti non pericolosi di cui sono produttori, in quanto scarti da attività principale diversa da gestione di rifiuti, si devono iscrivere all'Albo Gestori Ambientali ex comma 8 dell'articolo 212 al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (semplificata – non ammessa per il trasporto di rifiuti da pulizia manutentiva bagni mobili).



**NOTA IMPORTANTE:** gli AUTOCARRI, e gli altri veicoli, immatricolati USO TERZI per il trasporto cose in conto terzi (con portata utile per trasporto merci) sono idonei al trasporto cose di terzi (compresi i rifiuti), ma anche di cose proprie (compresi i rifiuti – per esempio da pulizia manutentiva), lo ha definitivamente stabilito la Corte di Cassazione, sezione II, con sentenza 13725 del 31.07.2012 scaricabile anche dal sito [www.associazioneaspi.it](http://www.associazioneaspi.it); per questo un trasporto di rifiuti su AUTOCARRO – USO TERZI può essere accompagnato da F.I.R. su cui sia riportato come Produttore un soggetto terzo (committente) ovvero lo stesso soggetto che dispone del veicolo (proprietario o locatore).

## SINTESI DEL CAPITOLO 6

I veicoli da utilizzare per la gestione dei bagni mobili, la loro pulizia manutentiva ed il trasporto dei rifiuti di risulta devono essere inseriti nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dell'impresa che li utilizza, in categoria 4 (ordinaria ex articolo 212 – comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), purché immatricolati in uno dei seguenti modi:

- a) **USO SPECIALE – USO TERZI**, noleggiato senza conducente, anche se l'impresa non è iscritta all'Albo Nazionale Autotrasportatori cose in conto terzi; utilizzabili esclusivamente per la gestione dei bagni mobili, la loro pulizia manutentiva, il trasporto dei rifiuti di risulta;
- b) **USO SPECIALE – USO PROPRIO**, di proprietà originariamente o a seguito di riscatto da leasing o noleggio senza conducente, anche se l'impresa non è iscritta all'Albo Nazionale Autotrasportatori cose in conto terzi; utilizzabili esclusivamente per la gestione dei bagni mobili, la loro pulizia manutentiva, il trasporto dei rifiuti di risulta;
- c) **AUTOCARRO – USO TERZI**, noleggiato senza conducente o di proprietà, l'impresa deve essere necessariamente iscritta all'Albo Nazionale Autotrasportatori cose in conto terzi senza vincoli e limiti ed avere l'accesso alla professione; utilizzabili per tutte le attività di trasporto cose in conto terzi o proprie, compresi i bagni mobili – la loro pulizia manutentiva – il trasporto dei rifiuti di risulta.
- d) **TRASPORTO SPECIFICO (cisterna) – USO TERZI**, con le stesse modalità di cui al precedente punto c) AUTOCARRO.